

Statuto dell'Università Popolare "Aldo Vallone" di Galatina

[approvato dall'Assemblea degli Iscritti il 6 ottobre 2010]

Capitolo I

Art. 1

Già promossa dal Distretto Scolastico n. 42 di Galatina, l'Associazione culturale "Università Popolare della terza età", in seguito U.Po.T.E., è da ultimo denominata "Università Popolare Aldo Vallone".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Galatina.

Il sito ufficiale dell'Associazione è www.unigalatina.it.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla crescita culturale della città e promuove la formazione culturale degli Iscritti. Essa favorisce la partecipazione alla vita sociale mediante iniziative concrete quali corsi di lezione, conferenze, dibattiti, visite guidate a musei, gallerie d'arte, gite culturali e altre iniziative culturali e artistiche.

L'Associazione si rivolge, inoltre, al mondo della Scuola, favorendo ogni possibile forma di collaborazione con docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

In ogni sua attività l'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non ha fini di lucro.

A richiesta, l'Associazione rilascia certificazione delle attività svolte.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da ogni entrata che concorra a incrementarlo, e da tutti i beni acquistati e in possesso dell'Associazione.

Art. 5

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli Iscritti e il Consiglio Direttivo.

Art. 6

L'Assemblea degli Iscritti elegge il Presidente e i sei membri del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto nella quale gli Iscritti possono esprimere fino a quattro preferenze. Dei sette eletti, viene nominato Presidente chi ha riportato il maggior numero di preferenze, Vice Presidente il secondo degli eletti, gli altri cinque a seguire Membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Iscritti delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo e avanza indicazioni e proposte relative al piano annuale delle attività didattico-culturali.

L'Assemblea degli Iscritti è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in data antecedente a quelle previste dall'articolo 9 per la convocazione del Consiglio Direttivo, e adotta le sue deliberazioni col voto favorevole della maggioranza dei convenuti. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno un terzo degli Iscritti.

L'Assemblea degli Iscritti può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di un terzo degli Iscritti.

L'Assemblea degli Iscritti elegge due revisori dei conti scegliendoli tra gli Iscritti.

Art. 7

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da sette membri eletti dall'Assemblea degli Iscritti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario.

Tutti i sopraindicati incarichi durano due anni e alla scadenza possono essere rinnovati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei conti.

Art. 8

Il programma annuale e le modalità relative all'andamento didattico e culturale dell'Associazione sono elaborati dal Consiglio Direttivo in sinergia con l'Assemblea degli Iscritti.

Il Consiglio Direttivo può cooptare come consulenti altri docenti e/o persone qualificate.

Nessun compenso è dovuto al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno: entro il 15 ottobre per pianificare le attività dell'anno in corso; entro il 15 gennaio per deliberare sul bilancio consuntivo e su quello preventivo; entro il 15 maggio per fare il bilancio conclusivo delle attività svolte.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con voto favore della maggioranza dei presenti votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione dal punto di vista didattico-culturale e organizzativo.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Iscritti e del Consiglio medesimo.

Il Presidente è responsabile, unitamente al Tesoriere, dell'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere redige in apposito registro l'elenco dei beni acquistati e in possesso dell'Associazione. Il Tesoriere è responsabile della conservazione e del buon funzionamento dei beni associativi.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Capitolo II

Art. 12

Le lezioni e i corsi programmati dall'Associazione si svolgono con modalità e nei periodi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Per l'iscrizione alle lezioni e ai corsi è necessario compilare e sottoscrivere un apposito modulo e versare la quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, esonerare dal versare la quota associativa coloro che documentino particolare indigenza. Gli studenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Per la partecipazione alle attività associative non sono richiesti titoli di studio e non sono previsti limiti di età.

Art. 14

Gli Iscritti hanno diritto a frequentare i corsi, ad intervenire a visite e ad ogni altra attività organizzata, e a fruire di eventuali facilitazioni che l'Associazione sia riuscita a ottenere, nonché il dovere di collaborare al buon funzionamento dell'Associazione, avanzando proposte e impegnandosi in prima persona nella traduzione in pratica delle stesse.

Art. 15

Durante lo svolgimento dei corsi, gli Iscritti sono tenuti a mantenere un comportamento consono al carattere dell'Associazione e delle attività che vi si svolgono.

Art. 16

L'Associazione non assume nessuna responsabilità per danni di qualsiasi genere a persone o cose che dovessero accadere durante le attività organizzate dalla medesima.

Art. 17

Gli Iscritti si impegnano a non promuovere azioni legali per pretesi o presunti diritti verso l'Associazione, per fatti relativi all'attività della stessa.

Art. 18

L'Associazione si impegna a operare in collaborazione con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, e col mondo della Scuola, mantenendo la propria individualità e autonomia amministrativa. Può federarsi con organismi analoghi e, su decisione del Consiglio Direttivo, può costituire sedi staccate in altre località.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.